

L'anno duemilaundici (2011) il giorno del mese di febbraio

Tra

Il **Comune di Vimodrone** CF 07430220157 rappresentato dalla Dott.ssa Chiara Alessandra Gregorini, Responsabile del Settore Contratti e Affari Legali in applicazione del decreto sindacale n. 12 del 30/12/2010, in attuazione della propria determinazione n. del 15/02/2011, di seguito denominato " Comune "

e

L'**Avv. Mauro Bosco** del Foro di Milano con studio in Milano via Aurelio Saffi, 21, C.F. BSCVCN67D29F205H di seguito denominato " Avvocato Bosco "

Premesso che :

- In data 08 Febbraio 2011 è pervenuto al protocollo del Comune e acquisito al n. 2262 un ricorso giurisdizionale promosso dall'Azienda di Servizi alla Persona "Golgi -Redaelli" con cui viene chiesto al Tar Lombardia:

- di sospendere preliminarmente l'efficacia degli atti impugnati;
- di dichiarare la nullità e/o l'annullamento, previa sospensione, dell'ordinanza sindacale n. 147 del 30/12/2009 emessa dal Sindaco del Comune di Vimodrone, con la quale è stata ordinata all'azienda ricorrente di porre in essere gli interventi necessari per ripristinare il rispetto dei limiti acustici previsti dalla legge;
- di dichiarare la nullità e/o l'annullamento della nota provvedimento del Comune di Vimodrone del 21/12/2010 prot. n. 23845;
- di condannare il Comune di Vimodrone al risarcimento dei danni derivanti dall'ordinanza impugnata da quantificarsi in corso di causa;
- La G.C. in data 11/02/2011, con atto n. 24 ha deciso, per tutti i motivi ivi indicati cui si rimanda integralmente, di costituirsi in giudizio avanti al TAR Lombardia, individuando l'Avvocato Mauro Bosco del foro di Milano, dello studio legale BREVEGLIERI VERZINI E SOCI Studio Legale Associato con sede in Milano via Aurelio Saffi, 21, Avvocato esperto di diritto civile/amministrativo, quale soggetto idoneo cui conferire incarico di rappresentanza e difesa,
- Con atto di determinazione n. _____ del 15/02/2011 è stato conferito l'incarico di rappresentanza e difesa avanti al TAR Lombardia all'Avv. Bosco

Tutto ciò premesso le parti stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1

Il Comune come sopra costituito conferma l'Avvocato Bosco, che accetta, quale rappresentante e difensore del Comune conferendogli l'incarico di rappresentare e difendere il Comune avanti al TAR Lombardia, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di dire, eccepire, dedurre tutto quanto riterrà opportuno per la migliore difesa del Comune.

L'incarico è limitato alla fase del giudizio restando intesi che il difensore non potrà disporre dei diritti della difesa senza il consenso scritto del Comune.

Art. 2

L'incarico qui affidato inerisce la costituzione in giudizio avverso l'appello presentato dall'Azienda di Servizi alla Persona "Golgi -Redaelli" avanti al TAR Lombardia avverso l'ordinanza sindacale n. 147 del 30/12/2009 emessa.

Il compenso è stato quantificato in €. 8.887,01 al lordo di spese presunte, CPA 4% ed IVA 20% a dedursi ritenuta d'acconto 20 % per l'Avvocato Bosco.

Detto compenso deve intendersi unico per l'intera durata del giudizio, fino a sentenza, anche se vengono rilasciate apposite procure per motivi aggiunti.

Art. 3

Compensi e spese, saranno liquidati e pagati dietro presentazione di regolare parcella analitica soggetta a verifica. Tali importi verranno corrisposti, con costi a carico dell'Avvocato, sul conto corrente intestato allo Studio BVS Breveglieri Verzini e Soci Avvocati Commercialisti presso la Banca Popolare di Milano Ag. 501 di Milano Codice IBAN IT 50 Y 05584 017010 00000017420 e comunque per un totale non superiore alla spesa complessiva convenuta ai sensi dell'articolo 2. L'Avvocato dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136. L'Avvocato si obbliga a comunicare le generalità ed il codice fiscale del delegato ad operare sul predetto conto al Comune entro 5 giorni dalla stipula del presente atto. L'Avvocato si impegna, nel caso in cui non si vada fino in fondo ma si concluda prima il processo, a rivedere il preventivo ed a chiedere solo quanto dovuto fino a quel momento. Resta inteso che, nel caso in cui al termine del giudizio, detta quantificazione dovesse risultare insufficiente, l'Avvocato dovrà, oltre a motivare analiticamente tutte le voci che di rendesse necessario integrare e/o aggiungere rispetto al preventivo iniziale.

Art. 4

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Avvocato si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Si conviene che, in ogni caso, il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. , nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ. , previa dichiarazione da comunicarsi all'Avvocato con raccomandata r.r. il contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 136/2010.

Art. 5

Le parti sono consapevoli che, al fine di rispondere al requisito della trasparenza , il cui obbligo è ribadito dalla L. 244/2007 e da successiva normativa in materia, tale contratto sarà pubblicato sul sito internet del Comune unitamente alla determinazione con la quale si è conferito detto incarico.

Art. 6

Tutte le spese del presente atto e dipendenti sono a carico dell'Avvocato che resta tenuto ad ogni adempimento fiscale, se dovuto.

Letto, firmato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI VIMODRONE
Il Responsabile del Settore Contratti
e Affari Legali
Dott.ssa Chiara Gregorini

L'Avvocato Mauro Bosco